



DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, INFORMAZIONE E PRODUZIONE BANCONOTE
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE (818)
DIVISIONE RELAZIONI SINDACALI (011)

Rifer. a nota n. 12/26 del 31/03/2026 ALLA FABI RSA
BANCA D'ITALIA

Oggetto Richiesta di chiarimenti sulle modifiche al congedo per dottorato di ricerca.

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto sindacato ha chiesto chiarimenti in merito al 10° aggiornamento della Circolare 291 relativo al congedo per dottorato di ricerca.

L'aggiornamento in questione è stato meramente ricognitivo delle previsioni di legge e della giurisprudenza consolidata sul tema.

In particolare, con riferimento alla eventuale ripetizione degli importi erogati per il congedo per dottorato di ricerca con assegni, ciò è previsto esplicitamente dall'art. 2, comma 1, l. 13 agosto 1984, n. 476.

Quanto invece alla durata legale del corso, si riporta l'orientamento consolidato in giurisprudenza¹ che ha da tempo affermato che il tenore testuale della disposizione consente di ritenere che sia spettante il trattamento economico solo per il periodo di durata del corso. Questo nell'ottica di contemperare il diritto allo studio costituzionalmente garantito e l'interesse dell'amministrazione che eroga la piena retribuzione pur non essendoci la prestazione lavorativa.

Pertanto, si precisa che l'aggiornamento in oggetto costituisce una mera esplicitazione di condizioni già applicate nella prassi², nonché di quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza sopra richiamate. Tale intervento è volto a garantire la massima chiarezza informativa nei confronti dei colleghi e delle colleghe interessati a conoscere tutte le regole previste per fruire dell'assenza in esame.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Il Capo del Dipartimento
Firmato digitalmente da
MASSIMO DORIA

¹ Cfr. da ultimo Corte di Cass. n. 10695/2017 Corte di Cass. civ., Sez. lavoro, 10 gennaio 2019, n. 432.

² Si precisa che al momento il caso della ripetizione degli importi non si è mai verificato.